



# COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Provincia Regionale di Palermo

Via Cesare Civello, 62

90010

Prov. Pa

Tel.

0921-939111

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA SINDACALE**

**N. 15 DEL 24-03-2026**

**OGGETTO:** Orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale.

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** con ordinanza Sindacale n. 25 del 31.05.2024 è stato disciplinato l'orario di apertura e chiusura del cimitero comunale;

**RITENUTO** di dover ridefinire in via generale gli orari di apertura e di chiusura del cimitero comunale, tenuto conto dell'orario legale e solare in base alle disponibilità attuali dell'ente per garantirne la fruizione;

**VISTO** l'art. 29, comma 18, dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la determinazione degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti definendo la relativa articolazione, tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le possibilità e la potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;

**VISTO** il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285;

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

## ORDINA

che l'orario di apertura e chiusura del cimitero comunale, sia così disciplinato:

<b>ORARIO IN VIGORE CON L'ORA LEGALE</b>	
<b>DA LUNEDI A SABATO</b>	<b>08.00- 19,00</b>
<b>DOMENICA E FESTIVI</b>	<b>08.00-12.30</b>
<b>ORARIO IN VIGORE CON L'ORA SOLARE</b>	
<b>DA LUNEDI' A SABATO</b>	<b>08.00 – 17,00</b>
<b>DOMENICA E FESTIVI</b>	<b>08.00-12.30</b>

**CHE** i servizi funebri si svolgano anche nei giorni festivi qualora la festività civile o religiosa cada nelle giornate di sabato o lunedì, tenuto conto del riposo domenicale;

**CHE** nella festività del 25 Dicembre i funerali non si svolgano in ogni caso;

**CHE** all'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso, comunque incompatibile con il luogo o che possa arrecare disturbo ai visitatori. In particolare e a titolo esemplificativo è vietato:

- consumare cibi o bevande;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- rimuovere o sottrarre dalle tombe altrui fiori, arbusti, piantine, ornamenti, lapidi, ricordi, ecc.;
- calpestare o danneggiare il verde, le tombe, i monumenti o gli spazi comuni;
- sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi;
- l'accattonaggio;
- infastidire il pubblico;
- fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
- danneggiare e/o profanare i sepolcri e il loro corredo.
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione;

- vietata l'affissione di locandine pubblicitarie e necrologi sulle mura perimetrali del cimitero;
- depositare qualsiasi oggetto presso l'atrio di ingresso del Cimitero;

**CHE** i soggetti che a qualsiasi titolo operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri. Chiunque non rispetti le norme suddette, e comunque tenga all'interno del cimitero un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, se del caso segnalato agli agenti della forza pubblica;

**CHE** è vietato l'ingresso:

- a) agli animali, salvo i cani al servizio di persone non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza e in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dodici, quando non siano accompagnati da adulti.
- e) con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;

**CHE** l'accesso con veicoli o mezzi d'opera dovrà essere autorizzato dai competenti uffici comunali, previa apposita istanza. Tali veicoli possono accedere in cimitero nei soli giorni feriali;

**CHE** è consentito deporre sulle tombe fiori recisi, piante in vaso nonché coltivare fiori od arbusti ad essenza nana purché essi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danno alle strutture cimiteriali. Le piante ornamentali dovranno avere l'altezza massima di cm. 150, messe a dimora in vasi collocati nello spazio di pertinenza della tomba, in via eccezionale e quando lo stato dei luoghi lo consenta senza arrecare danno a terzi o alle parti comuni potrà essere autorizzata la messa a dimora nel terreno. Allorché i fiori o le piante ornamentali siano mantenuti con deplorabile trascuratezza tali da rendere indecorose le sepolture o non rispettino i criteri di cui ai commi precedenti, potranno essere, anche senza necessità di preventivo avviso, rimossi d'ufficio e smaltiti quali rifiuti. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico al concessionario, a chi ha richiesto il funerale o la sepoltura, o ai parenti più prossimi del defunto, in solido ove reperibili. E' consentito deporre sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo;

**REVOCARE** l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 31 MAGGIO 2024 e qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la presente;

**DISPONE**

che copia della presente sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale del Comune e trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Campofelice di Roccella; al Comando della Polizia Municipale di Campofelice di Roccella;

**RENDE NOTO**

Nel rispetto dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Il Responsabile del procedimento

*(Firmato elettronicamente)*

IL SINDACO  
Giuseppe Di Maggio  
*(Firmato digitalmente)*